

PATROCINIO STRAGIUDIZIALE PER MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Dal 30.06.2023 (D.Lgs. n. 149 / 2022), alla parte non abbiente, è assicurato il patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento di **mediazione** nei soli casi di cui all'art. 5, co. 1, D. Lgs. 28 / 2010, e nel procedimento di **negoziazione assistita** nei soli casi di cui all'art. 3, co. 1, D.L. 132 / 2014.

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28 Art. 5

1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.

DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132 Art. 3 convertito, con modificazioni, dalla legge 10

novembre 2014, n. 162

Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

COA competente a ricevere l'istanza di ammissione

Per le procedure di **mediazione** è competente il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente (che è quello nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia).

Per le procedure di **negoziazione assistita** è competente il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede il Tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia.

Nomina dell'avvocato

Chi presenta l'istanza **può nominare un avvocato** iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i Consigli dell'Ordine del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente (per la mediazione), o del luogo in cui ha sede il Tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia (per la negoziazione assistita).

Modalità di presentazione dell'istanza

La domanda di ammissione al patrocinio, per l'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno

, si propone attraverso la Piattaforma PSS Telematico presente sul sito istituzionale

- **Effetti dell'ammissione**

L'ammissione anticipata pronunciata dal COA è valida per l'intera durata del procedimento di mediazione o di negoziazione assistita

- ✓ **Per la mediazione**, le indennità di cui all'art. 17, commi 3 e 4 (*art 15-septies, co 2, D. Lgs. 28/2010*), non sono dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio.

Art. 17 D. Lgs. 28/2010

Comma 3. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell'adesione, corrisponde all'organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. Quando la mediazione si conclude senza l'accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori.

Comma 4. Il regolamento dell'organismo di mediazione indica le ulteriori spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell'accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo.

Comma 6. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero dell'articolo 5-quater, comma 2, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Ipotesi di rigetto della domanda di ammissione

Contro il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata, l'interessato può proporre ricorso, entro 20 giorni dalla comunicazione, avanti al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede il COA che ha adottato il provvedimento. Si applica l'art. 99, commi 2, 3 e 4, del DPR n. 115/02.

Modalità per ottenere la liquidazione dell'onorario

Se la mediazione o la negoziazione assistita ha avuto **esito positivo** e si è quindi **chiusa con un accordo**, l'avvocato può chiedere la liquidazione (**istanza di conferma** - art. 5 D.M. 01.08.23), all'Ordine territorialmente competente, attraverso la piattaforma predisposta dal Ministero della Giustizia (SIAMM) alla voce: "*Istanza patrocinio stragiudiziale*" (Applicativo per inviare istanze di conferma dell'ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato), <https://lsg.giustizia.it/>

Determinazione del compenso

L'istanza di liquidazione, deve essere redatta sulla base dei compensi previsti dall'art. 20, comma 1-bis del D.M. 10.3.2014 n. 55, **ridotti della metà** (art. 4, co. 1, D.M. 01.08.2023).

Allegati all'istanza di liquidazione

L'istanza di liquidazione deve essere corredata (art. 5, n.2, let. a) D.M. 01.08.23):

1) la parcella pro-forma con l'indicazione del compenso richiesto (**corrispondente al 50% dei compensi stabiliti nella tabella 25-bis allegata al D.M. 55/2014**), delle spese e della CPA, **UNITAMENTE ALLA** copia della delibera di ammissione dell'assistito al patrocinio a spese dello Stato; (per la mediazione:) il verbale contenente l'accordo di mediazione ai fini di stabilire la corrispondenza tra il valore della procedura ed i compensi richiesti; (per la negoziazione assistita:) copia dell'accordo di negoziazione trasmesso sulla piattaforma CNF. **(tutto in un unico file pdf)**

2) la dichiarazione della parte ammessa in ordine alla permanenza, al momento dell'accordo, delle condizioni reddituali previste dagli artt. 76 e 77 TUSG, Una volta rilasciato il parere di congruità, l'istanza di liquidazione passa al vaglio del Ministero della Giustizia. L'avvocato può seguire l'iter della pratica tramite la piattaforma <https://lsg.giustizia.it/>.

Verifiche e comunicazioni del COA (art. 6 D.M. 01.08.23)

- ✓ Il COA ricevuta l'istanza, se accerta la ricorrenza dei requisiti di legge, verificata la completezza della documentazione e la corrispondenza tra il valore dichiarato nell'accordo e il valore del compenso indicato nell'istanza di conferma, appone il visto di congruità, adottando la delibera di congruità e annotandola sulla piattaforma. Con l'annotazione la delibera si intende comunicata al Ministero perché proceda alle verifiche ritenute necessarie. *Il COA trasmette copia della parcella vistata anche all'organismo di mediazione.*
- ✓ Il COA, ricevuta l'istanza, se accerta che non ricorrono i presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunica al richiedente il diniego di adozione della delibera di congruità, annotando sulla piattaforma l'esito negativo della domanda.

Verifiche e provvedimenti del Ministero (art. 7 D.M. 01.08.23)

- ✓ Il Ministero se ritiene insussistenti i presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ne dà immediata comunicazione al COA per gli adempimenti di competenza;
- ✓ Il Ministero, se ritiene sussistenti i presupposti della richiesta, effettuate le verifiche ritenute necessarie, con apposito provvedimento convalida la delibera di congruità e riconosce l'importo spettante all'avvocato, dandone comunicazione all'avvocato e al COA.

✓

In questo secondo caso, il Ministero, se effettuate le verifiche ritiene di non convalidare la delibera di congruità, ne dà comunicazione al COA e all'avvocato che, entro 60 giorni da tale comunicazione, può presentare nuova istanza di liquidazione, sempre sul SIAMM.

Revoca del COA

L'insussistenza dei presupposti per l'ammissione è comunicata al COA che ha deliberato l'ammissione. Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali devono essere comunicate al COA che ha deliberato l'ammissione in via anticipata. Il

COA effettuate le verifiche necessarie revoca l'ammissione e ne dà comunicazione (in caso di mediazione anche all'OdM).

Contro il provvedimento di revoca, l'interessato può proporre ricorso, entro 20 giorni dalla comunicazione, avanti al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede il COA che lo ha adottato. Si applica l'art. 99, commi 2, 3 e 4, del DPR n. 115/02.

Procedura pagamento del compenso

- ❖ Qualora l'avvocato abbia optato per il pagamento dell'importo, emette fattura elettronica intestata al Ministero, completa di apposito codice IPA.
- ❖ Qualora l'avvocato abbia optato per il riconoscimento del credito di imposta, emette fattura elettronica e può presentare istanza di riconoscimento del credito di imposta, a pena di inammissibilità, tra il 1° gennaio e il 31 marzo, oppure tra il 1° settembre e il 15 ottobre di ciascun anno.

Sulla piattaforma SIAMM, troveremo anche "Istanza credito d'imposta" (Applicativo per la richiesta del Credito d'imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita).

- ❖ Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione (art. 9 D.M. 01.08.23)

Per ulteriori approfondimenti, consultare il nuovo manuale SIAMM utente <https://lsg.giustizia.it/>.